

PICCON. È di tanta importanza la legge proposta alla sanzione della Camera che, quand'anche certo io fossi non esservi alcuno il quale stesse ancor titubante sul voto che ha da emettere, ciò nullameno desidererei che la legge fosse lungamente discussa, onde provare alla nazione che il Parlamento si occupò della medesima con quella maturità di consiglio, con quella pacatezza d'animo che si richiede in una materia più delicata di quante si possano immaginare.

Ecco, o signori, il motivo che mi spinge a prendere la parola! e la prendo per appoggiare la legge nel suo complesso; il che vuol dire che quando nella discussione degli articoli alcuna cosa s'incontri la quale mi paia non essere conforme al potere spirituale della Chiesa, io mi riservo il diritto di proporre alcune, ma lievi variazioni.

L'argomento il più forte, dirò anzi, l'unico che si adduce contro il progetto di legge in complesso (giacchè gli altri toccano piuttosto la discussione degli articoli), l'argomento, ripeto, il più forte è quello che viene dedotto da che manchi finora il consenso della Sede pontificia. Certamente che io desidererei che nelle riforme le quali toccano alla Chiesa ed allo Stato si procedesse di comune consenso. Ma quando noi sappiamo che le tentate trattative, benchè sieno state spinte ben oltre e con tutto l'ossequio e la condiscendenza che si deve usare verso la Chiesa, non produssero verun utile risultato, allora io affermo ch'è diritto della nazione d'indagare quale alla perfine debba essere l'effetto di questi concordati, quale ne sia la forza; ed in queste indagini io credo di poter addurre un argomento il quale serve a viemmaggiormente dimostrare che la nazione è nel suo diritto di abolire i privilegi e le prerogative a cui allude la legge. Niuno vorrà contestare il principio che i concordati abbiano il carattere di transazione, il carattere delle convenzioni; avranno, se si vuole, qualche particolare indole, ma nella sostanza nei concordati deve incontrarsi ciò che appartiene all'essenza delle transazioni e delle convenzioni. È poi cosa da tutti riconosciuta come in qualunque siasi transazione sia dell'essenza della medesima che l'una e l'altra delle parti contraenti d'ieno e prendano vicendevolmente una cosa qualunque; che vi sia in altri termini reciproca cessione di un diritto: se manca questa reciproca cessione, manca la materia della convenzione, manca per conseguenza il contratto.

Ora, io domando, di qual natura sono essi i diritti dei quali vuoi la Chiesa essersi spogliata nei concordati che sono intervenuti coi sovrani di Savoia? Certamente che non si affermerà che la Chiesa siasi spogliata di veruna parte del suo potere spirituale, il quale si è il solo potere che la Chiesa possa esercitare. No, questo potere spirituale la Chiesa non può cederlo nè in tutto, nè in parte; dessa dee riservarlo intatto per trasmetterlo fino agli ultimi successori degli apostoli. Che anzi, ella è cosa tanto assurda il dire che la Chiesa abbia potuto cedere una parte del suo potere spirituale, che la Chiesa stessa chiamerebbe bestemmiatore chi osasse ciò avanzare; perchè questo sarebbe lo stesso che dire aver la Chiesa commesso un delitto di simonia; il che non lice, ed io non lo affermerò giammai.

Posto poi che il potere della Chiesa sia semplicemente spirituale, e che dessa non ne abbia potuto cedere veruna parte, io dico che i concordati non sono neppure convenzioni obbligatorie per lo Stato, perchè questo nulla ha ricevuto, nulla anzi ha potuto ricevere di ciò che spetta alla Chiesa. La Corte di Roma non fece altro nei concordati, salvo di recedere da alcune maggiori pretensioni; essa restrinse il privilegio del foro, restrinse la giurisdizione troppo ampia che prima esercitava, restrinse altresì il diritto d'asilo; ma appunto perchè

la Chiesa contrattò sopra queste materie, io dico trattarsi di cosa essenzialmente temporale, di cosa essenzialmente inerte, alla quale è inalienabile, come già eloquentemente fu dimostrato dal signor ministro di grazia e giustizia. Ma mi si dirà: nelle convenzioni, quando uno dei contraenti crede che la convenzione pecchi per qualche vizio di nullità radicale, è necessario che questa nullità venga pronunciata dal giudice, oppure riconosciuta da tutti e due i contraenti. Questo, io rispondo, è proprio delle transazioni tra privati; una volta stipulata una convenzione, quello che crede di essere stato lesa può ricorrere ad un giudice superiore e questi deciderà se siavi o non stata lesione nella convenzione.

Ma questo carattere della convenzione fra i privati non può convenire alle convenzioni politiche e ai concordati, per la ragione che al disopra della Chiesa e dello Stato non siavi alcun giudice, alcun tribunale; ed in tal caso se non vi ha tribunale a cui si possa ricorrere, si deve necessariamente ricorrere al tribunale della ragione, la quale divide e segna i limiti dei due poteri spirituale e temporale.

Si dirà forse anche: se una delle due potestà che contrattarono ha il diritto di recedere dai concordati e di averli per nulli, in tal caso converrà che anche lo Stato rientri nel diritto comune e si spogli di tutti quei diritti che i concordati gli accordano.

Io questa conseguenza non la respingo, e se realmente lo Stato si trovasse in possesso di una parte anche minima del potere spirituale, io sarei il primo a consigliarlo a dimetterla, come cosa che non a lui, ma alla Chiesa spetterebbe. Io vorrei anzi che non si potesse neppur elevare il sospetto che lo Stato voglia ritenere una parte del potere non suo.

Io credo adunque che anche per queste ragioni indipendenti da quelle fatte valere dal signor ministro, la Camera possa votare la legge senza necessità di aspettare che la medesima sia acconsentita dalla Corte di Roma. No, questo non è indispensabile, nè si può tentare quando le trattative già riuscirono inutili.

Nè in ciò si lede alcunamente l'articolo primo dello Statuto e la religione cattolica che tutti vogliamo intatta e grande e rispettata.

Si è altresì preteso di dare ad intendere che i privilegi stati concessi alla Chiesa, e quello del foro in specie, derivino dalla legge naturale. La legge naturale sopra di questo punto nulla assolutamente ordina o vieta, ed il concederli dipende unicamente dalla diversità dei tempi e dei costumi. Io ammetto essere talvolta utile che si concedano delle immunità alla Chiesa, che si concedano dei privilegi, come il privilegio del foro, alle persone ecclesiastiche; ma che questo derivi direttamente dalla ragione, io dico il vero, nol posso nemmeno comprendere. Io non parlerò dell'origine dei privilegi, ed in specie del privilegio del foro, giacchè niuno ha osato sostenere che il privilegio del foro fosse di origine divina; si è parlato di una Costituzione di Giustiniano, la quale concesse un simile privilegio; io noterò soltanto che la Costituzione di Giustiniano non concesse già verun privilegio a favore dei chierici; essa diede soltanto la facoltà a coloro che avessero delle cause contro i chierici di azionarli dinanzi ai vescovi, ovvero dinanzi ai tribunali secolari; il che, come si vede, è ben lungi dal potersi addurre come una Costituzione favorevole al privilegio del foro; essa era anzi in certo qual modo odiosa ai chierici, i quali dovevano dipendere dalla scelta che fosse per fare quello che aveva da chiamarli in giudizio. No, il privilegio del foro non è tanto antico; fu introdotto dalla consuetudine e dalle capitolarie dei re di Francia, e siccome queste capitolarie passarono anche